

Causa C-285/23 [Linte] ⁱ

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

3 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale commerciale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

21 aprile 2023

Procedimento penale contro:

A

B

C

Z

F

AS Latgales Invest Holding

SIA METEOR HOLDING

METEOR Kettenfabrik GmbH

SIA Tool Industry

AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

Con l'intervento di:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo della Lettonia)

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale in cui si discute la possibilità per l'imputato di partecipare alle udienze condotte ai fini del dibattimento della causa mediante videoconferenza da un altro Stato membro

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

A norma dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell'Unione europea al fine di chiarire (i) se la possibilità di utilizzare la videoconferenza, prevista all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE per l'audizione dell'imputato, possa essere utilizzata anche per garantire la partecipazione dell'imputato al dibattimento del procedimento penale in generale; (ii) se, in tal caso, siano garantiti i diritti dell'imputato previsti all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343; (iii) se tale partecipazione dell'imputato al dibattimento della causa equivalga alla sua presenza fisica in udienza; e, in caso di risposta affermativa a quanto precede, (iv) se la videoconferenza possa aver luogo solo tramite le autorità competenti dello Stato membro; e, in caso di risposta negativa a quanto precede, (v) se il giudice possa, a tal fine, contattare direttamente il suddetto imputato che si trova in un altro Stato membro; e (vi) se la realizzazione della videoconferenza in uno Stato membro senza l'intervento delle autorità competenti dello Stato membro sia consentita nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, debba essere interpretato nel senso che l'audizione dell'imputato mediante videoconferenza comprende anche la partecipazione dell'imputato al dibattimento di una causa penale in un altro Stato membro mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.
- 2) Se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell'imputato di presenziare alla fase orale può essere garantito anche grazie alla partecipazione dell'imputato al dibattimento di una causa penale, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.
- 3) Se la partecipazione dell'imputato al dibattimento di una causa, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza equivalga alla sua presenza fisica in udienza davanti al giudice dello Stato membro dinanzi al quale si svolge la causa.

- 4) In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione pregiudiziale, se la videoconferenza possa essere organizzata solo tramite le autorità competenti dello Stato membro.
- 5) In caso di risposta negativa alla quarta questione pregiudiziale, se il giudice dello Stato membro davanti al quale si svolge la causa possa comunicare direttamente con un imputato che si trova in un altro Stato membro e inviargli il link per collegarsi alla videoconferenza.
- 6) Se l'organizzazione della videoconferenza senza il tramite delle autorità competenti dello Stato membro sia incompatibile con il mantenimento dello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, il cui articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, così dispone: «L'autorità di emissione può emettere un [ordine europeo d'indagine (OEI)] anche ai fini dell'audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva».

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, il cui articolo 8, paragrafo 1, così dispone: «Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo».

Giurisprudenza della Corte di giustizia invocata dal giudice del rinvio

Sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C-551/18 PPU, EU:C:2018:991, punti 34 e 35

Disposizioni di diritto internazionale citate dal giudice del rinvio

Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea: articoli 5 e 10

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: articolo 6

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

Disposizioni nazionali fatte valere

Articolo 463 del Codice di procedura penale:

«(1) La partecipazione dell'imputato al dibattimento della causa penale è obbligatoria.

(2) Se l'imputato non si presenta all'udienza, il dibattimento viene rinviato.

(...))»

Articolo 464 del Codice di procedura penale:

«(1) Il giudice può pronunciare la sentenza relativa a un reato minore, a un reato meno grave o a un reato grave punibile con una pena privativa della libertà non superiore a cinque anni in contumacia se l'imputato sia ripetutamente assente alle udienze senza un valido motivo oppure abbia presentato al giudice una richiesta di decidere senza la sua partecipazione.

(...)

(3) Un processo penale con vari imputati può svolgersi senza la partecipazione di un imputato quando nell'udienza vengano esaminate le accuse formulate nei confronti di altri imputati, l'imputato di cui trattasi non sia tenuto a parteciparvi e abbia informato il giudice della sua intenzione di non prendervi parte».

Articolo 465 del Codice di procedura penale:

«(1) Il giudice può pronunciare la sentenza penale senza la presenza dell'imputato (in contumacia) in uno dei seguenti casi:

(...)

2) se l'imputato si trova all'estero e non è possibile garantire la sua comparizione in giudizio.

(...))»

Articolo 140 del Codice di procedura penale:

«(1) Il responsabile del procedimento può compiere atti processuali con l'ausilio di mezzi tecnici (teleconferenza, videoconferenza) qualora l'interesse del processo penale lo richieda.

(2) Durante il compimento di un atto processuale nel quale vengano impiegati mezzi tecnici è necessario garantire che la persona responsabile del procedimento e le persone che partecipano a detto atto, che si trovano in locali o edifici diversi, possano reciprocamente ascoltarsi in una teleconferenza e ascoltarsi e vedersi in una videoconferenza.

(2 bis) Nel caso di cui al precedente paragrafo 2, il responsabile del procedimento autorizza – o incarica il responsabile dell’istituzione sita nella diversa sede in cui deve essere compiuto l’atto processuale affinché autorizzi – una persona che garantisca il compimento di detto atto nel luogo in cui si trova (in prosieguo: la «persona autorizzata»).

(...)

(5) La persona autorizzata verifica e certifica l’identità delle persone che, pur essendo parte nell’atto processuale, non si trovano negli stessi locali del responsabile del procedimento.

(...)

(7) La persona autorizzata redige un certificato in cui sono indicati il luogo, la data e l’ora dell’atto processuale, il proprio ruolo, il proprio nome e cognome, i dati di identificazione e l’indirizzo di ciascuna delle persone presenti nella sede di compimento di tale atto, nonché la diffida nei confronti di dette persone, qualora la legge stabilisca una responsabilità derivante dall’inosservanza dei rispettivi obblighi. I destinatari di detta diffida vi appongono una firma. Il certificato deve inoltre indicare le eventuali interruzioni nel corso del compimento dell’atto processuale e l’ora di conclusione dello stesso. Il certificato deve essere firmato da tutte le persone presenti nel luogo in cui l’atto viene compiuto e quindi trasmesso al responsabile del procedimento ai fini del suo inserimento nel verbale relativo all’atto processuale.

(7 bis) Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 2 bis, 5 e 7 possono essere derogate quando il responsabile del procedimento ha la possibilità di accertare, avvalendosi di mezzi tecnici, l’identità delle persone che si trovano in diversi locali o edifici. (...)

(...))»

La cooperazione internazionale in materia penale è disciplinata, in particolare, dagli articoli 876 e 877, inclusi nella parte C del Codice di procedura penale, che prevedono che, all’estero, i responsabili del procedimento possano compiere gli atti processuali tramite le autorità competenti straniere pertinenti, tra l’altro, mediante la richiesta a tali autorità al fine di permettere la partecipazione di un funzionario lettone alla realizzazione di atti processuali o la realizzazione di atti processuali utilizzando mezzi tecnici.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il giudice del rinvio è adito di una causa penale con cinque imputati, tra cui un cittadino tedesco residente in Germania (in prosieguo: la «persona A»), accusato di frode e riciclaggio di denaro su larga scala in associazione a delinquere.

- 2 Allo stato attuale del procedimento, è necessario procedere a un esame delle prove che sarà oneroso in termini di tempo e, quindi, l'esame della causa di cui trattasi è previsto ancora per un lungo periodo di tempo. Delle quaranta udienze pianificate (che si svolgono una o due volte al mese), ne hanno avuto luogo sette, e la persona A ha partecipato solo a quattro.
- 3 Dato che i reati contestati alla persona A sono particolarmente gravi e che le condizioni di cui all'articolo 465 del Codice di procedura penale per lo svolgimento di un procedimento penale in assenza dell'imputato (in contumacia) non sono state rispettate, si conclude che, conformemente agli articoli 463 e 464 del Codice di procedura penale, non è possibile pronunciare la sentenza penale senza la partecipazione dell'imputato e la partecipazione della persona A a tale causa è obbligatoria.
- 4 Orbene, attualmente, alla persona A risulta particolarmente difficile essere presente al dibattimento a causa della sua età e delle sue circostanze familiari. Vale a dire, è un pensionato di 71 anni, il cui reddito non è sufficiente a coprire le spese di viaggio e che, insieme alla moglie, si prende cura della suocera, di 92 anni, convivente con loro e bisognosa di cure a causa della sua disabilità. La persona A non ha mai vissuto in Lettonia né parla lettone. In tali circostanze, non è ragionevole esigere che si rechi a vivere in Lettonia per poter presenziare a tutto il procedimento. Tuttavia, la persona A intende partecipare al dibattimento della causa mediante videoconferenza dalla Germania.
- 5 Il giudice del rinvio ha cercato di organizzare tale partecipazione a distanza, inviando un OEI all'autorità tedesca competente il 2 dicembre 2021, con la richiesta di garantire la partecipazione della persona A alle udienze mediante videoconferenza. La richiesta è stata respinta, con la motivazione che l'esecuzione dell'OEI non era possibile, ritenendo che tale partecipazione non era un atto di indagine e che nemmeno era stato ottenuto il consenso dell'imputato a che il dibattimento della causa si svolgesse in tal modo. L'autorità competente non ha cambiato la sua opinione neanche dopo essere stata informata del consenso della persona A che aveva richiesto.
- 6 Su richiesta del giudice del rinvio, il Ministero di Giustizia della Lettonia ha consultato il Ministero di Giustizia della Germania sulle possibilità di partecipazione a distanza della persona A al procedimento (con o senza l'intervento delle autorità giudiziarie tedesche), conformemente al secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. L'autorità tedesca competente ha risposto che non era possibile la partecipazione della persona A alla fase dibattimentale mediante videoconferenza perché ciò manca di una base giuridica. Lo svolgimento di una videoconferenza con l'imputato durante un'udienza in corso sarebbe contrario ai principi fondamentali del diritto tedesco. Secondo il diritto tedesco, la presenza fisica dell'imputato nella fase dibattimentale è assolutamente necessaria.

- 7 Secondo il chiarimento fornito dal Consiglio generale dei giudici della Sezione penale del Senāts (Corte suprema, Lettonia) nella sua decisione del 4 novembre 2021 sull'interpretazione dell'articolo 140, paragrafo 7 bis, del Codice di procedura penale, la competenza giurisdizionale della Repubblica di Lettonia è limitata al territorio nazionale e, pertanto, la procedura prevista da tale disposizione per effettuare una videoconferenza può essere applicata solo se l'atto processuale è compiuto nel territorio nazionale. In cambio, l'assunzione di prove sul territorio di un altro Stato può essere effettuata secondo la procedura prevista dalla parte C del Codice di procedura penale, intitolata «Cooperazione internazionale in materia penale», vale a dire, avvalendosi di uno strumento di cooperazione giudiziaria internazionale.
- 8 Gli altri quattro imputati risiedono permanentemente in Lettonia, e tre di loro partecipano al dibattimento della causa mediante videoconferenza. Invece la persona A deve presenziare al dibattimento della causa, in quanto si trova in Germania e non ha ricevuto il consenso dell'autorità competente tedesca alla realizzazione di una videoconferenza con o senza l'intervento di tale autorità competente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Il giudice del rinvio osserva che, nella normativa dell'Unione relativa ai processi penali aventi dimensione transfrontaliera, la videoconferenza è prevista unicamente per l'audizione di testimoni, periti, indagati o imputati (v. articolo 24 della direttiva 2014/41 e articolo 10 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea).
- 10 Tuttavia, la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea afferma che l'accesso alla giustizia e la facilitazione della cooperazione tra gli Stati membri sono tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'accesso alla giustizia deve essere preservato e stare al passo con i cambiamenti, compresa la trasformazione digitale che interessa tutti gli aspetti della nostra vita. Inoltre, ove possibile, gli Stati membri dovrebbero ricorrere all'uso della videoconferenza. L'uso della videoconferenza nei procedimenti giudiziari, ove consentito dalla legge, riduce sostanzialmente la necessità di viaggi onerosi e costosi e può facilitare i procedimenti stessi. Il ricorso alla videoconferenza non dovrebbe violare il diritto a un processo equo e i diritti della difesa, quali il diritto di assistere al proprio processo, di comunicare in maniera confidenziale con il proprio difensore, di porre domande ai testimoni e di contestare le prove. [v. introduzione e punto 3.4 della comunicazione COM (2020) 710 final della Commissione, del 2 dicembre 2020, sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione). Nei documenti di pianificazione delle politiche dell'Unione si riconosce l'uso della videoconferenza come uno dei mezzi per facilitare comunicazioni sicure tra i cittadini e le autorità giudiziarie (v. punto 17 del piano

d'azione 2019-2023 sulla giustizia nell'ambito della rete di giustizia europea (GU 2019, C 96)].

- 11 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l'Unione si fonda, così come precisato all'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea. Tale premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell'Unione che li attua. Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo [v. sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C-551/18 PPU, EU:C:2018:991].
- 12 Tenuto conto dello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, nonché del fatto che l'uso della videoconferenza nei processi penali aventi dimensione transfrontaliera consenta l'esercizio effettivo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare liberamente, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che nel diritto dell'Unione l'uso della videoconferenza sia limitato solamente all'audizione di testimoni, periti, indagati o imputati. Quindi, solleva la questione di stabilire se l'audizione dell'imputato mediante videoconferenza, prevista all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, riguardi unicamente la testimonianza dell'imputato o anche la partecipazione dell'imputato al dibattimento delle cause penali in generale (vale a dire, il suo diritto di presenziare al dibattimento della causa, di ascoltare e di seguire lo svolgimento del procedimento).
- 13 Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che il diritto dell'imputato di presenziare alla fase orale, previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, includa anche il diritto dell'imputato di partecipare effettivamente al dibattimento della causa penale in un altro Stato membro mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza. Tale interpretazione della citata disposizione sarebbe in linea con la tendenza a facilitare e accelerare i procedimenti giudiziari. In aggiunta, attualmente ciascuno Stato membro ha già la possibilità di inviare direttamente alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta, senza il tramite delle autorità competenti (v. articolo 5 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea), nonché di utilizzare la videoconferenza nella fase dell'acquisizione delle prove (v. articolo 24 della direttiva 2014/41).

- 14 La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di videoconferenza stabilisce inoltre che la partecipazione dell'imputato al procedimento in videoconferenza non è di per sé contraria all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma che il ricorso a tale misura deve rispondere, in ogni caso, a uno scopo legittimo. Come legittimo si riconosce anche lo scopo di effettuare la videoconferenza per la semplificazione e l'accelerazione del processo penale al fine di rispettare il diritto alla conclusione del processo penale in tempi ragionevoli [si veda il «KEY THEME» (tema chiave) «Article 6 (criminal limb) Hearings via video link» (articolo 6, parte penale, udienze in videoconferenza), <https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/hearings-via-video-link>]. Dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 dicembre 2018, Murtaziyeva/Russia, risulta che l'articolo 6 di tale convenzione garantisce, in sostanza, il diritto dell'imputato di partecipare effettivamente al dibattimento delle cause penali, il che include non solo il suo diritto di partecipare personalmente al dibattimento della causa, ma anche il diritto di ascoltare e seguire lo svolgimento del procedimento. All'imputato deve essere data la possibilità di conoscere le osservazioni e le prove della controparte e di esprimere la propria opinione in merito (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 dicembre 2018, Murtaziyeva/Russia, ricorso numero 36658/05, punto 91).
- 15 Nell'ipotesi in cui il diritto dell'imputato di presenziare alla fase orale includa anche il diritto di partecipare al dibattimento della causa in un altro Stato membro mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza, il giudice del rinvio chiede se tale partecipazione possa essere organizzata solo tramite le autorità competenti dell'altro Stato membro o in altro modo, e se lo svolgimento della videoconferenza senza il tramite delle autorità competenti dello Stato membro non sia contrario al mantenimento dello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, nonché se la partecipazione dell'imputato al dibattimento della causa mediante videoconferenza equivalga alla sua presenza fisica all'udienza.
- 16 L'interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 e dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 è necessaria al giudice del rinvio al fine di stabilire se la persona A possa partecipare (con o senza l'intervento dell'autorità competente) al dibattimento della causa dinanzi a un giudice lettone mediante videoconferenza dalla Germania.

Mancata sospensione del procedimento nel procedimento principale

- 17 Dato che le questioni da chiarire in via pregiudiziale vertono unicamente sulla forma della partecipazione dell'imputato (in presenza o mediante videoconferenza), il giudice del rinvio ritiene che sia possibile proseguire l'esame della controversia principale come fatto finora (in presenza della persona A), al fine di garantire che tutti gli imputati godano del diritto, sancito all'articolo 47, secondo comma, della Carta, a che la loro causa sia esaminata entro un termine ragionevole.

- 18 Di conseguenza, invocando la causa C-176/22, BK e ZhP (Sospensione parziale del procedimento principale), pendente dinanzi alla Corte di giustizia, il giudice del rinvio non sospende l'esame della controversia principale, ma sostiene di essere disposto a concedere tale sospensione nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia ritenesse impossibile avviare un procedimento pregiudiziale in una situazione in cui la controversia principale è ancora in corso.

Domanda di trattazione mediante procedimento accelerato

- 19 Il giudice del rinvio chiede l'applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in quanto la questione processuale da risolvere riguarda in modo sostanziale la persona A, che attualmente deve presenziare al dibattimento della causa, il che, tenuto conto della sua età e delle sue circostanze familiari, le è particolarmente difficile. Una risposta a breve termine consentirebbe di porre più rapidamente fine a tale situazione di incertezza e faciliterebbe un dibattimento della causa penale in tempo utile. L'attualità e la rilevanza della questione sollevata nello spazio unico di giustizia dell'Unione trovano conferma anche nel fatto che una questione simile è stata sollevata anche nella causa C-760/22, PF e a., che è pendente dinanzi alla Corte di giustizia.